

## Nota su Linee-guida della Regione Marche relative ai procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale

## **Premessa**

L'Autorizzazione Unica Ambientale è stata vista delle imprese come un'importante novità nel percorso della semplificazione dei procedimenti e degli oneri amministrativi delle imprese.

Infatti, l'Aua va a sostituire ben sette titoli abilitativi individuati dal DPR n. 59/2013 all'interno di un unico procedimento e con una durata di 15 anni.

IL procedimento unico si innesta e si interseca con lo Sportello Unico per le Attività Produttive, innovazione oramai datata ma pur sempre valida da punto di vista concettuale.

L'Aua è stata vista, infatti, come una grande occasione ed opportunità per rivitalizzare il Suap al fine di identificare con chiarezza gli interlocutori delle imprese oltre che per uniformare i procedimenti su tutto il territorio nazionale.

L'uniformità dei criteri e delle procedure è un'esigenza imprescindibile sia per il proponente che per l'Amministrazione che ha il compito di verificare la conformità delle richieste alla normativa ambientale.

In prospettiva noi riteniamo che il Comune, a cui fa capo lo Sportello Unico, debba essere l'ente di riferimento per la gestione corretta, efficace ed efficiente del procedimento SUAP e dei procedimenti connessi costruendo così una competenza specifica e di alto profilo al fine di rispettare i termini ed assicurare la certezza degli stessi.

Per quanto riguarda il ruolo delle Province, invece, nel tempo dovrebbero consolidare il loro ruolo di riferimento per tutte le questioni ambientali sotto l'aspetto contenutistico, ampliando le proprie competenze e riuscendo a fare sintesi di tutti i pareri, nulla osta, ecc.

Come organizzazione imprenditoriale stiamo partecipando ai vari Tavoli, in particolare al Tavolo Suap della Regione e monitorando con attenzione la effettiva attuazione sul territorio della nuova normativa perché le aspettative delle imprese sui temi della semplificazione sono molto elevate e riconducibili a pochi elementi:

- certezza dei tempi di rilascio dell'autorizzazione
- chiarezza sui ruoli degli enti
- riduzione del numero degli interlocutori.

Tenuto conto delle nostre aspettative crediamo che le linee-guida regionali possono essere un atto di estremo interesse per colmare lacune o chiarire disposizioni nazionali che offrono letture varie.

## Ruolo dell'Arpam

Si è discusso molto in questi mesi all'interno del Tavolo sul ruolo dell'Arpam e sulle modalità di coinvolgimento di questo soggetto.

A questo proposito, al di là dei rapporti istituzionali tra gli enti, il dettato normativo ci sembra molto chiaro.

Infatti il DPR n. 59/2013 all'art. 2 comma 1 lett. c) indica con precisione i soggetti competenti in materia ambientale e da coinvolgere nel procedimento di AIA: "c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;". Intervenire nel procedimento Aua non significa esclusivamente essere competenti al rilascio di uno degli atti



ricompresi ma vuol dire partecipare a qualsiasi titolo con atti o pareri che vadano a formare la decisione finale dell'Autorità Competente.

Oltre alla norma nazionale ricordiamo, come già scritto nella nota UPI, che sono vari gli atti regionali per i quali è previsto il coinvolgimento dell'Arpam, seppur come organo consultivo. A quelli già citati ne segnaliamo un altro in materia di rumore: L.r. 14.11.2001 n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", che all'art. 14, prevede per lo svolgimento delle proprie competenze le Province: "...si avvalgono dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 60/1997".

Riteniamo quindi che siano evidenti gli elementi in base ai quali l'Arpam debba essere considerata uno SCA a tutti gli effetti, rilevando che la medesima indicazione emerge dall'esame della recente proposta di riforma dell'Ispra e della rete agenziale, secondo la quale tali soggetti saranno, con i loro pareri, interlocutori fondamentali per la P.A

Da un punto di vista più pratico ed operativo riteniamo poi si possa discutere di come limitare l'invio in automatico all'Arpam della documentazione da parte del SUAP: potrebbe farlo l'Autorità competente selezionando i procedimenti in cui ciò è necessario; si potrebbe ipotizzare un elenco di tipologie progettuali da escludere a priori; si potrebbe anche pensare di escludere l'Agenzia dai rinnovi, se non in casi eccezionali; ecc.

Ciò che per noi resta prioritario è assegnare ad ogni soggetto una tempistica congrua, ma assolutamente certa, per l'espletamento degli adempimenti da parte del Suap e della Provincia in modo da rispettare i termini dell'art. 4 comma 3.

Riteniamo, inoltre, che, laddove vi siano convenzioni o accordi tra Provincia, Suap e Arpam, possano essere inseriti progetti o procedimenti per i quali si ritiene necessario l'avvalimento dell'Arpam e, conseguentemente l'Arpam svolge anche in questi casi il ruolo di SCA.

## Procedura art. 4 comma 7 DPR n. 59/2013

Il comma 7 dell'art. 4 disciplina la procedura esclusivamente per il rilascio dell'AUA.

La proposta del Comune di Pesaro suggerisce di esentare il SUAP dagli adempimenti di cui ai commi 1, 2,e 3 dell'art. 4 e di porli a carico delle Province.

In relazione alla proposta avanzata abbiamo alcune perplessità pur comprendendo il problema concreto che si presenta alle amministrazioni locali.

Se non abbiamo male interpretato, la proposta escluderebbe la competenza del SUAP in relazione all'avvio del procedimento ed alla sua conclusione trasferendo alla Provincia tali adempimenti.

Il Suap si limiterebbe a ricevere la documentazione, fare il controllo formale ed emanare il provvedimento finale.

Questo perché i Suap sono preoccupati nel non riuscire ad adempiere in tempi celeri e conseguenti all'avvio del procedimento alla verifica della documentazione

Confindustria Marche non può convenire con quanto proposto perché in questo modo l'avvio del procedimento si sposterebbe sulle Province mentre è sicuramente- in base alla normativa vigente - in capo agli Sportelli ma soprattutto perché non si avrebbe un termine certo per la conclusione del procedimento stesso essendoci l'incognita della fase preliminare in capo al Comune per la quale non vi sarebbe più una tempistica certa.



Nel caso in cui l'avvio del procedimento dovesse essere a cura della Provincia ci domandiamo poi come potrebbe il Suap emanare il provvedimento conclusivo di un procedimento che non ha mai avviato.

Per garantire quindi il rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni sul procedimento AIA, e tenuto conto del quadro normativo generale in materia di procedimento amministrativo, riteniamo che non si possa prescindere dall'avvio del procedimento e relativa conclusione a carico del Suap. Sarà poi compito dell'autorità competente convocare la conferenza dei servizi ed interloquire con i soggetti coinvolti, ma sempre all'interno dei tempi procedurali previsti.

E' necessario quindi, come già accennato in premessa, che gli Sportelli Unici diventino sempre più efficienti, efficaci e trasparenti nella gestione dei procedimenti.